



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DEI DECRETI DEL PRESIDENTE

N. 181

del 01-09-2015

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE

OGGETTO: Tributo provinciale per l'anno 2015 da applicare sulla tassa rifiuti dei Comuni.

IL PRESIDENTE

Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell'art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia sono stati acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole

Li, 26-08-2015

Il Dirigente del Servizio
F.to RINI SERGIO MARIA

IL PRESENTE ATTO Esito positivo

(Ai sensi dell'art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Li 26-08-2015

Il Dirigente del Servizio
F.to RINI SERGIO MARIA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: Favorevole

Li, 28-08-2015

Per il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to RELLA MAURIZIO

parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 31-08-2015

Il Segretario Generale
F.to MARRA FABIO

Premesso che

l'art.19 del D.lgs. del 30.12.1992, n 504 dispone la istituzione a decorrere dall'1.1.1993 di un Tributo annuale a favore della Provincia ai fini della tutela ambientale, nonché a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse Provinciale riguardante l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo;

l'art. 4 c. 4 del D.L. 16 dd. 2/3/2012 convertito in L. 44 dd. 26/4/2012 che ha abrogato l'art. 77-bis c.30, l'art. 77-ter c.19 del D.L. 112/2008 e l'art.1 c.123 della L. 220/2010 che prevedevano il blocco agli aumenti dei tributi locali;

l'art. 14 comma 1 del D.L. 201/2011 convertito con modifiche dalla L. 214/2011 prevede che a decorrere dal 01/01/2013 è istituito in tutti i comuni il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che sostituisce la Tarsu, Tia1 e Tia2 sono presenti due componenti;

il comma 28 della citata disposizione prevede che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

la L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità) ha introdotto la IUC che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

il comma 666 della succitata norma dispone che *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.”*

il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, esclusa la maggiorazione prevista per la copertura dei servizi indivisibili, ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa

con delibera della Giunta Provinciale (oggi Decreto presidenziale), da adottare entro il termine dell'approvazione del bilancio di previsione, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1% (uno per cento) né superiore al 5% (cinque per cento) delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa smaltimento di cui innanzi;

Visto che, con deliberazione n. 43 del 10/04/2014, esecutiva ai sensi di legge, il commissario straordinario con i poteri della Giunta Provinciale ha confermato, per l'anno 2014, il Tributo nella misura del 5% (cinque per cento);

Atteso che permangono le condizioni che hanno portato alla scelta delle determinazioni della misura del tributo, per cui, anche nell'anno 2015, va riconfermata l'aliquota del 5% (cinque per cento);

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in tali senso;

Visto

il TUEL 267/2000;

il d.lgs 18/8/2000 n. 267

lo statuto della Provincia di Brindisi
il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi
i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 267/2000

Accertata la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia e nello specifico, della legge 7 aprile 2014 n. 56

D E C R E T A

- 1) Di confermare, ai sensi e per gli effetti dell'art 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, il Tributo provinciale per l'anno 2015 nella misura del 5% (cinque per cento) da applicare sul tributo comunale sui rifiuti dei Comuni della Provincia;
- 2) Di dare atto che il Tributo è liquidato ed iscritto a ruolo dai Comuni contestualmente al tributo comunale sui rifiuti con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni;
- 3) Di dare atto, altresì, che copia della presente deliberazione sarà notificata ai Comuni della Provincia ai quali, fin d'ora, si riconosce la commissione prevista dal comma 5, art.19, del D.Lgs. 504/92 nella misura dello 0,30% delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi;
- 4) Di dare atto, inoltre, che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia;
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000.
6. di dare espressamente atto che il responsabile del procedimento (ex L. 241/90 e ss.mm.ii.) è il dott. Vito Pomes, funzionario del settore Patrimonio e Tributi, mentre il Dirigente competente all'emanazione dell'atto è il dott. ing. Sergio Maria Rini, Dirigente dell'Ufficio Patrimonio, per i quali non sussiste conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012
7. dare atto che il presente provvedimento, così come formulato, non contiene dati e/o riferimenti che possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.lg. 30.06.2003 n. 196 e smi.

Lì, 01-09-2015

Il Presidente
F.to Prof. Maurizio BRUNO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all'Albo Pretorio oggi 01-09-2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

F.to ROSATO

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

F.to PRETE

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, il presente decreto viene trasmesso in copia:

- a) Al Segretario Generale
- b) Al Collegio dei Revisori
- c) Al NdV

**IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

li 01-09-2015

F.to PRETE
